



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedimento 3/2020 Liq. Patr.

TRIBUNALE DI GENOVA SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

Vista l'istanza di liquidazione dei beni ai sensi dell' art. 14-ter della legge n. 3/2012 depositata il 17/2/2020 da Adelmo Rosasco, nato a Chiavari (GE) il 6/11/1956, residente in Cicagna (GE), Via Mons. G. Costa n. 1, c.f. RSS DLM 56S06 C621S;
vista la documentazione allegata;

vista in particolare la relazione del Dott. Eugenio Chiarabini in qualità di Organo di Composizione della Crisi e la documentazione allegata;

visto e richiamato il decreto in data 18/2/2020;

vista la memoria integrativa depositata il 4/3/2020 e la documentazione allegata;

vista in particolare la relazione integrativa dell' O.C.C. in data 3/3/2020;

viste le note, istanze e conclusioni scritte depositate il 19/5/2020 in previsione dell' udienza a c.d. trattazione scritta disposta con il decreto del 5/5/2020;

esaminato il fascicolo d' ufficio cartaceo depositato in Cancelleria;

visti i chiarimenti forniti dalla parte ricorrente e dall' O.C.C.;

rilevato che la richiesta di "*liquidazione dei beni*" ex art. 14 ter e seg. della legge n. 3/2012 può essere accolta alla luce delle "*integrazioni/precisazioni*" della parte ricorrente e del Dott. Eugenio Chiarabini;

rilevato, invero, che è stata depositata dal Dott. Eugenio Chiarabini, professionista in possesso dei requisiti previsti dall' art. 28 della Legge Fallimentare, nominato ai sensi dell' art. 15 della legge n. 3/2012, la relazione prevista dall' art. 14 ter, comma tre, della legge;

rilevato che la domanda è ammissibile perché attualmente l' istante/ricorrente è privo





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

di occupazione, gode di un modestissimo reddito mensile derivante dalla locazione di un immobile – circa € 50,00 – che deve essere lasciato nella sua disponibilità per le necessità del mantenimento, dopo avere svolto **tra il 2006 e il 16/1/2019** – data di cancellazione dell' impresa individuale dal Registro delle Imprese - un' attività di piccolo imprenditore nel settore del commercio e manutenzione di orologi e piccoli oggetti preziosi nel Comune di Cicagna;

rilevato che si tratta di un soggetto non fallibile tenuto conto dei modesti ricavi e redditi negli ultimi tre anni e comunque per avere cessato l' attività con cancellazione dell' impresa individuale da oltre un anno rispetto alla data del deposito della domanda;

rilevato che sussiste la condizione di c.d. sovraindebitamento ai sensi dell' art. 6, secondo comma, lett. a), della legge n. 3/2012 tenuto conto dell' esposizione debitoria maturata dall' istante per la maggiore parte nei confronti di banche, finanziarie ed Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell' evidente squilibrio tra tali debiti ed il patrimonio del debitore, *“prontamente liquidabile per farvi fronte”*, costituito essenzialmente da quote indivise di immobili acquisiti in via ereditaria e posti per la maggior parte nel Comune di Cicagna;

rilevato che è stata prodotta la documentazione prevista dall' art. 14-ter, comma 3, della legge n. 3/2012;

rilevato che il professionista ha dichiarato che la documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda è completa ed attendibile;

rilevato che, alla luce delle complete verifiche compiute dall' O.C.C, non risultano atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che nella liquidazione sono comprese per legge *“tutti i beni”* del debitore ex art. 14 ter, primo comma, della legge n. 3/2012, ivi compresi, se ancora esistenti quelli che risultano dall' anagrafe dei rapporti finanziari allegata in atti, fatta





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

eccezione per le “*cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*” ex art. 14 ter, sesto comma, lett. d): in particolare nella liquidazione deve essere compreso anche il veicolo di cui il debitore è proprietario;
ritenuto, quindi, che può essere disposta l’ apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell’ art. 14 quinquies della legge n. 3/2012;

P.Q.M.

Visto l’ art. 14 quinquies della legge n. 3/2012

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni, mobili ed immobili, e crediti di Adelmo Rosasco, nato a Chiavari (GE) il 6/11/1956, residente in Cicagna (GE), Via Mons. G. Costa n. 1, c.f. RSS DLM 56S06 C621S, fatta eccezione per i crediti impignorabili e per le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

NOMINA

liquidatore il Dott. Eugenio Chiarabini, con studio in Genova, il quale dovrà depositare nel termine di legge la dichiarazione prevista dall’ art. 14-quinquies, secondo comma, lett. a) della legge n. 3/2012 e successive modifiche;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

DISPONE

che il liquidatore formi l’ inventario di tutti i beni da liquidare e comunichi a tutti i creditori l’ apertura del procedimento ai sensi dell’ art. 14 sexies della legge n. 3/2012;





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

ORDINA

la trascrizione del decreto a cura del liquidatore con riguardo al bene mobile registrato compreso nella liquidazione - veicolo targato EH 861Y W – e con riguardo a tutti i beni immobili di cui il debitore è titolare in proprietà esclusiva ovvero in ragione di quota indivisa;

ORDINA

la consegna e il rilascio al liquidatore di tutti i beni mobili ed immobili o relative quote indivise facenti parte del patrimonio da liquidare;

ORDINA

al liquidatore di procedere agli incombeni previsti dagli articoli 14-sexies, 14-septies, 14-octies, 14-novies e 14-decies della legge n. 3/2012;

DISPONE

che, a cura del professionista nominato liquidatore ed a spese del ricorrente, vengano immediatamente pubblicati la domanda e relative integrazioni nonché il presente decreto, sul sito internet del Tribunale di Genova, sezione pubblicità legale, **PREVIO OSCURAMENTO:**

DELLE PARTI RELATIVE AI “SOLI DATI SENSIBILI” DEL DEBITORE;
DELLE PARTI CHE RIGUARDANO “SOGGETTI TERZI RISPETTO AL DEBITORE”;

con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato liquidatore senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Si comunichi alla parte ricorrente e al liquidatore a cura della Cancelleria

Genova 26 Maggio 2020

Il Giudice designato

Dott. Roberto Bonino





TRIBUNALE DI GENOVA

Verbale con riepilogo istanza e conclusioni

Nella procedura per LIQUIDAZIONE DEI BENI 3/2020

(EX ART. 14 – ter, L. N. 3/2012)

Ill.mo sig. Giudice,

il sottoscritto Avv. Enrico Peratello nella qualità di difensore di Rosasco Adelmo, premesso di aver provveduto ad effettuare le integrazioni richieste, depositando in cartaceo il relativo fascicolo integrativo nei termini assegnati, fa presente di non essere prima riuscito (per emergenza sanitaria) ad accedere in Tribunale per estrarre copia di alcuni dei documenti ivi inseriti, (e non a mani del sottoscritto) onde poter procedere al deposito telematico degli atti e dei documenti, così come richiesto.

Questa difesa provvederà nei prossimi giorni al suddetto deposito.

Nelle more riepiloga le conclusioni rassegnate nell'istanza di ammissione (che richiama integralmente) nella procedura di liquidazione dei beni, richiamando altresì il contenuto della relazione particolareggiata a firma del Dott. Eugenio Chiarabini,

In particolare,

Considerata l'entità del debito del sig Rosasco Adelmo e del suo patrimonio, il debitore medesimo si impegna a soddisfare i propri creditori attraverso il riparto di quanto incassato in base ai privilegi di Legge. Pertanto, il sottoscritto difensore, nella qualità, , chiede a codesto Ecc.mo Tribunale di ammettere Rosasco Adelmo ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e nello specifico presenta domanda di liquidazione di tutto il patrimonio del medesimo.

Ai fini dell'osservanza della proposta dei pagamenti si confida nella nomina, quale liquidatore, del professionista già incaricato dall'organismo di composizione della crisi.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà sulla base di un piano di pagamento predisposto dal Liquidatore, dopo il deposito del Programma di

Liquidazione e la definitiva formazione dello stato passivo che consentirà di comporre le ragioni del ceto creditorio in linea capitale, escludendo gli interessi futuri, eccetto quelli già considerati alla data di deposito della richiesta di liquidazione del patrimonio.

Tutto ciò premesso, il Signor Adelmo Rosasco come sopra rappresentato e difeso, allegata la Relazione Particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 14-ter, co. 3, L. n. 3/2012

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, ricorrendone i presupposti, previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 14 quinquies L. 3/2012

- 1) dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art.14 ter L. n. 3/2012;
- 2) nominare il liquidatore possibilmente, al fine di contenere le spese della procedura, nella stessa persona del professionista incaricato dall'ODCEC;
- 3) disporre che, dal momento di apertura della liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive;
- 4) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- 5) ammettere la soddisfazione in prededuzione della somma sopra determinata o in altra diversa eventualmente stabilita dei compensi spettanti dal professionista incaricato OCC e alla scrivente difesa.



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII FALLIMENTARE

***ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DEI BENI***

(EX ART. 14 – ter, L. N. 3/2012)

Il sottoscritto Rosasco Adelmo nato a Chiavari (GE) il 6 novembre 1956 C.F. RSS DLM 56S06 C621S, residente in Cicagna (Ge), Via Mons. G. Costa n. 1 int. 1 e assistito dall'avv. Enrico Peratello con studio in Genova, salita S. Viale n. 5/6 sc. Sx., pec: enrico.peratello@ordineavvgenova.it presso il quale elegge domicilio ai fini del presente atto, propone nanti a questo Onorevole Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 9, co, 1, domanda di liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 3/2012 finalizzato alla composizione della crisi da sovra indebitamento, con l'ausilio del Professionista Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento – ODCEC Genova – nella persona della Dott. Eugenio Chiarabini, con studio in Genova, Via G. Macaggi 23/20 (PEC: marianichiarabini@legalmail.it).

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 6 della L. n. 3/2012 l'istante si trova in situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
- in data 20/03/2019 lo stesso ha depositato presso l'ODCEC dell'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, nominato nella persona del dott. Eugenio Chiarabini, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e esperti contabili di Genova, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con studio in Genova, Via G. Macaggi 23/20, quale esperto per svolgere le funzioni attribuite dalla L. n.

3/2012;

- sempre ai sensi della stessa disposizione di legge, l'istante è da considerarsi attualmente un consumatore, anche se i suoi debiti, in parte, derivano dall'attività di commerciante;

- ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 3/2012, come potrà attestare l'OCC, l'istante:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla predetta legge n. 3/2012;

- non ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;

- ha fornito presso lo studio del Professionista OCC nominato e in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare come richiesto dall'art. 14-ter, comma 5, Legge 3/2012;

- l'art. 14 – *ter*, comma 3, Legge n. 3/2012 prevede che alla domanda di liquidazione siano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché una relazione particolareggiata dell'Organismo della Composizione della Crisi come previsto dall'art. 9, comma 3 bis, Legge 3/2012.

Tanto premesso, il Signor Rosasco Adelmo chiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, e pertanto

DEPOSITA

la propria domanda di liquidazione del patrimonio, accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato da OCC – ODCEC di Genova, oltre alla documentazione richiesta (v. docc. da 1 a n. 19)

1. Brevi cenni sul debitore e sul debito.

Il Signor Adelmo Rosasco attualmente non presta alcuna attività lavorativa ed è in cerca di occupazione.

Negli anni dal 2006 al 2018 ha lavorato come commerciante / manutentore di orologi e piccoli oggetti preziosi nel comune di Cicagna nei pressi della propria abitazione. Tale attività non ha più consentito negli ultimi anni di ottenere un volume di ricavi e conseguire un reddito tali da soddisfare i propri bisogni.

Era coniugato con [REDACTED] nata [REDACTED] (Ge) il [REDACTED] dalla quale è [REDACTED] con la sentenza n. [REDACTED] R-G. n. [REDACTED] Tribunale di Chiavari del [REDACTED].

Il Rosasco risulta attualmente privo di redditi, a parte 100 euro mensili lordi derivanti dalla locazione di un fabbricato su un immobile in comproprietà col fratello pensionato col quale convive. Il reddito risulta pertanto pari a euro 50 lordi mensili ciascuno.

Le cause dell'indebitamento sono da ascrivere alla scarsa redditività dell'impresa esercitata.

2. Singole poste della proposta di liquidazione del patrimonio.

Per quanto alle attività e passività del Rosasco si rimanda alla relazione particolareggiata del gestore della crisi allegata alla presente istanza.

3. Crediti prededucibili del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC.

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del professionista che lo ha assistito nell'elaborazione e nella presente azione della domanda di liquidazione del patrimonio (advisory) e il compenso del Professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari rispettivamente ad € 2.500,00, oltre CPA (4%) e IVA (22%), ed € 4.500,00, oltre CP ed Iva.

L'importo del Gestore della crisi nominato dall'OCC è stato determinato in conformità 15 comma 9 della L. n. 3/2012, ossia apportando una riduzione del 40% al compenso del curatore calcolato per la procedura liquidatoria, ex

DM n. 30/2012.

4. Proposta di liquidazione del patrimonio.

Considerata l'entità del proprio debito e del proprio patrimonio il debitore si impegna a soddisfare i propri creditori attraverso il riparto di quanto incassato in base ai privilegi di Legge. Pertanto, il sottoscritto chiede a codesto Ecc.mo Tribunale di essere ammesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e nello specifico presenta domanda di liquidazione di tutto il suo patrimonio.

Ai fini dell'osservanza del presente proposta dei pagamenti si confida nella nomina, quale liquidatore, del professionista già incaricato dall'organismo di composizione della crisi.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà sulla base di un piano di pagamento predisposto dal Liquidatore, dopo il deposito del Programma di Liquidazione e la definitiva formazione dello stato passivo che consentirà di comporre le ragioni del ceto creditorio in linea capitale, escludendo gli interessi futuri, eccetto quelli già considerati alla data di deposito della richiesta di liquidazione del patrimonio.

*** **

Tutto ciò premesso, il Signor Adelmo Rosasco come sopra rappresentato e difeso, allegata la Relazione Particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 14-ter, co. 3, L. n. 3/2012

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, ricorrendone i presupposti, previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 14 quinquies L. 3/2012

- 1) dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art.14 ter L. n. 3/2012;
- 2) nominare il liquidatore possibilmente, al fine di contenere le spese della procedura, nella stessa persona del professionista incaricato dall'ODCEC;
- 3) disporre che, dal momento di apertura della liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive;

- 4) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- 5) ammettere la soddisfazione in prededuzione della somma sopra determinata o in altra diversa eventualmente stabilita dei compensi spettanti dal professionista incaricato OCC e alla scrivente difesa.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) istanza di nomina del professionista ex art. 15, comma 9 L. n. 3/2012;
- 2) provvedimento di nomina dell'ODCEC;
- 3) Accettazione dell'incarico da parte del dott. Eugenio Chiarabini;
- 4) Ispezione ipotecaria al 3/12/2019
- 5) carta di circolazione autovettura;
- 6) stato di famiglia sig. Rosasco Adelmo;
- 7) visura CCIAA con cessazione attività al 31/12/2018;
- 8) contratto di locazione;
- 9) richiesta deutsche bank del 12/11/2019;
- 10) saldo debiti verso creditis servizi finanziari;
- 11) debito verso fastweb spa;
- 12) ispezione centrale rischi Banca d'Italia
- 13) debiti verso agenzia entrate riscossione al 7/2/2020;
- 14) trascrizione verbale di separazione;
- 15) Unico 2018 e unico 2019;
- 16) Cessione terreni nel 2014 e relativa visura;
- 17) Visura CAI 27/5/2019
- 18) Esito interrogazione agenzia delle entrate
- 19) relazione particolareggiata del Professionista OCC- ODCEC con tutti i documenti sopra indicati.

Con riserva di produrre ulteriori documenti c/o integrazione la documentazione prodotta.

Dichiarazione di valore: la presente procedura è soggetta al contributo unificato fisso di € 98,00.

Con osservanza.

Genova, 11 Febbraio 2020

Avv.

Dott. EUGENIO CHIARABINI
Commercialista
Revisore Legale
16121 Genova - via G. Macaggi n. 23/20
Tel. 0105761481
e.chiarabini@marianichiarabini.it
PEC marianichiarabini@legalmail.it

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
EX ART. 14-TER COMMA 3 L. 3/2012**

1. SOMMARIO

2. PREMESSA

3. PROPOSTA LIQUIDATORIA

3.1. Attività patrimoniali e reddituali messe a disposizione dei creditori

3.2. Passivo

3.3. Proposta liquidatoria

4. DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

5. QUALIFICA DI CONSUMATORE

**6. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA
IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE
VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI**

**7. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE PERSONA
FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

**8. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI
ULTIMI CINQUE ANNI**

**9. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE
IMPUGNATI DAI CREDITORI**

**10. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

2. PREMESSA

Il sottoscritto, Eugenio Chiarabini, nato a Genova il 28.01.1978, con studio in Genova, via Giuseppe Macaggi 23/20, tel. 0105761481 codice fiscale CHRGNE 78A28 D969S, è stato nominato Gestore della Crisi dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova in data 21/03/2019.

Con istanza del 20.03.2019 trasmessa all'OCC dei Dottori Commercialisti di Genova, il sig. Adelmo Rosasco, nato a Chiavari il 06.11.1956, residente in Cicagna (Ge), via Mons. G. Costa 1/1, codice fiscale RSS DLM 56S06 C621S, domiciliato c/o l'Avv. Enrico Peratello con studio in Genova s.ta S. Viale 5/6 sc. Sx PEC: enrico.peratello@ordineavvgenova.it chiedeva la nomina di un "Gestore della crisi" svolgente le funzioni attribuibili agli organismi di composizione della crisi secondo quanto previsto dal DM 202/2014.

A fronte della predetta istanza l'OCC dei Dottori Commercialisti di Genova ha aperto il procedimento n. 20/2019 del 21.03.2019 nominando lo scrivente quale "Gestore della Crisi".

Lo scrivente ha accettato l'incarico dichiarando il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art 4 comma 8 del DM 202/2014 e dichiara altresì:

- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- di non aver mai prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità nello svolgimento dell'incarico affidato.

3. PROPOSTA LIQUIDATORIA

3.1. Attività patrimoniali e reddituali messe a disposizione dei creditori

Il patrimonio immobiliare di Rosasco Adelmo risulta composto da 3 unità immobiliari della categoria A, immobili abitativi, 1 unità immobiliare della categoria C, negozio, e 2 unità immobiliari categoria C locali cantine / box, tutti siti nel comune di Cicagna (Ge). Risultano inoltre nel patrimonio alcuni terreni, in numero pari a 14 unità immobiliari, adibiti a prato, bosco, terreno seminativo, sempre siti nel comune di Cicagna. Gli immobili e i terreni sono meglio descritti nelle visure catastali allegate. Tutti questi immobili risultano in comproprietà tra il sovraindebitato e il di lui fratello sig. ██████████. Uno degli appartamenti risulta assegnato in sede di separazione alla moglie del Rosasco sig.ra ██████████, in particolare l'immobile sito in via Trino 2 a Cicagna. Tale diritto di abitazione risulta trascritto presso i pubblici registri catastali.

Risultano infine 2 unità immobiliari terreni "SEMINATIVI" nel comune di Sorso (SS) in proprietà in misura pari ad $\frac{1}{4}$.

Risulta inoltre di proprietà del Rosasco un'autovettura Ford Fiesta targata EH861YW immatricolata il 20/5/2011. Attualmente non viene utilizzata in quanto per mancanza di fondi non si è potuto assicurarla per responsabilità civile. Tale autovettura risulta inoltre sottoposta a fermo amministrativo da parte di agenzia entrate riscossione.

Il sig. Rosasco dichiara attualmente di non avere conti correnti aperti presso istituti di credito.

Il sig. Rosasco Adelmo dichiara di essere disoccupato da quando ha cessato la P.IVA come commerciante in data 31/12/2018, e dichiara di percepire unicamente reddito da fabbricati derivante dalla locazione di un immobile in Cicagna. Il canone risulta pari a euro 1.200,00 l'anno e riguarda uno degli immobili in comproprietà col fratello, in particolare quello sito in via G. Costa 7 r. La locazione riguarda una porzione di tale immobile in misura di 1 vano come da contratto di locazione allegato.

Il sig. Rosasco dichiara di vivere col [REDACTED] che percepisce reddito da pensione, dichiara inoltre di aver richiesto all'INPS l'indennità commercianti per cessazione di attività in attesa dell'età pensionabile. La domanda di indennità è in corso di verifica da parte dell'INPS stesso.

3.2. Passivo

Il debitore espone di avere un debito nei confronti dei seguenti soggetti:

Deutsche Bank saldo c/c al 12/11/19 euro 4.342,16 ceduto a Marte spv srl

Creditis servizi finanziari c/c euro 2.426,23

Agos ducato spa finanziamento residuo euro 36.836,00

Fornitore Lagomarsino Cristina euro 2.970,24

Agenzia entrate riscossione euro 33.479,90 già contestati in cartella

Debito fastweb spa euro 113,75

Al passivo sopraesposto devono aggiungersi il compenso del professionista che lo ha assistito nell'elaborazione e nella presentazione della domanda di liquidazione del patrimonio Avv. Enrico Peratello del foro di Genova, e il compenso del Professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari rispettivamente ad euro 2.500 oltre accessori, oltre CP (4%) e IVA (22%); ed euro 4.500,00 oltre accessori, C.P. ed Iva.

L'importo del compenso del Gestore della crisi nominato dall'OCC, è stato determinato in conformità ossia apportando una riduzione del 40% al compenso stabilito per le curatele fallimentari.

3.3. Proposta liquidatoria

Vista la situazione patrimoniale del sig. Rosasco Adelmo, costituita quasi interamente da frazioni di beni immobili, si ritiene che la strada percorribile sia quella di liquidare l'intero patrimonio attraverso vendite competitive. La difficoltà primaria sta nel fatto che la maggioranza degli immobili risulta in proprietà in misura pari al 50% e si trovano ubicati nel comune di Cicagna (GE), che non risulta essere un comune ad alta densità abitativa.

La comproprietà degli immobili potrebbe richiedere l'esperimento di giudizi di divisione, costosi sia in termini di denaro sia in termini di tempo, oppure si potrebbe chiedere al comproprietario sig. [REDACTED] di autorizzare la vendita dell'intero immobile senza passare dal giudizio di divisione. In ogni caso l'ipotesi liquidatoria si ritiene fattibile e percorribile.

In questa sede è difficile prevedere un fabbisogno da corrispondere al sovraindebitato percependo questi attualmente solamente il reddito da fabbricati in misura di 50 euro mensili, e visto che la liquidazione di beni immobili non potrà avvenire in tempi stretti.

4. DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

In qualità di Gestore della crisi ho provveduto a verificare il cassetto fiscale del debitore, ad interrogare l'Agenzia delle entrate e la Banca d'Italia previa autorizzazione di Giustizia, ad acquisire la documentazione prodotta dal debitore unitamente alla domanda, a richiedere ai creditori la documentazione necessaria comprovante il credito e la ulteriore documentazione ritenuta necessaria a ricostruire il patrimonio del debitore.

Tale documentazione è stata consegnata allo scrivente e risulta agli atti della presente procedura.

5. QUALIFICA DI CONSUMATORE

A norma dell'art. 6 L 3/2012 il sig. Rosasco non può qualificarsi quale "consumatore", in quanto fino al 31/12/2018 ha svolto attività di piccolo imprenditore nel campo della riparazione e vendita di orologi. I debiti residui sono stati contratti in parte per sostenere l'attività d'impresa prima della cessazione, in parte per il proprio sostentamento personale.

6. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Il sig. Rosasco Adelmo ha iniziato l'attività imprenditoriale di commerciante di orologi e loro manutenzione e riparazione, e commercio di oggetti preziosi, il 8/5/2006. Dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi si evincono redditi complessivi positivi, seppur contenuti sotto i 20.000 euro annui fino all'anno d'imposta 2015. Nel 2016 è stato dichiarato un reddito complessivo pari a euro 2052, e nel 2017 è stato dichiarato un reddito negativo pari a euro 47.553. A fine 2018 è stata cessata la P.IVA e per tale anno d'imposta è stato dichiarato un reddito complessivo lordo pari a euro 12.776 che corrisponde ad un reddito netto di circa 10.000 euro. L'andamento negativo dell'attività d'impresa degli ultimi anni ha provocato l'indebitamento crescente del Rosasco, in quanto non sono stati effettuati i pagamenti tributari, e si è ricorsi al credito bancario e delle società finanziarie collegate al fine di recuperare un reddito di sostentamento.

Il sig. Rosasco risulta inoltre essere separato dalla moglie alla quale è stata assegnata in sede di separazione l'immobile sito in via Trino 2 a Cicagna.

In merito alla diligenza adottata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, occorre precisare che il debitore può avere accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche quando eventualmente non ne fosse meritevole, laddove esponga di porre a disposizione dei creditori tutto il patrimonio corrente e futuro per tutta la durata della procedura. Il giudizio di meritevolezza dovrà essere

senz'altro esperito nelle valutazioni da porsi in merito alla successiva eventuale richiesta di esdebitazione.

Nel caso in questione non si rilevano allo stato atti compiuti in malafede o in frode ai creditori e pertanto si ritiene che si possa ascrivere al medesimo debitore la responsabilità di un comportamento colposo circa il formarsi del suo sovra indebitamento, che però da un lato non pregiudica l'ammissione alla procedura liquidatoria di tutto il suo patrimonio e dall'altro lato, ma solo successivamente, in caso di domanda, dovrà essere valutato ai fini della esdebitazione.

7. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il sig. Rosasco non adempiendo al regolare pagamento delle rate di rimborso dei finanziamenti accesi è decaduto dal beneficio del termine ed è pertanto da tempo obbligato all'immediato ed integrale rimborso dei prestiti ricevuti. Considerando che attualmente il Rosasco non dispone di alcun reddito, e il patrimonio personale è costituito da beni immobili che richiedono un certo tempo per essere liquidati, si trova nell'obiettiva condizione di non poter assolvere alle proprie obbligazioni in modo normale.

8. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Negli ultimi 5 anni il sig. Rosasco ha contratto il debito con agos ducato spa nel maggio 2016 come risulta dalla centrale rischi della Banca d'Italia, ha ceduto dei terreni ereditati dai genitori nel corso del 2014, realizzando 15.000 euro. Il Rosasco dichiara di aver investito tale corrispettivo nella sua attività per soddisfare alcuni creditori, e per il suo sostentamento personale.

Anche i debiti per imposte e tributi si sono accumulati negli ultimi anni.

La Banca d'Italia ha rilasciato certificazione negativa (perché soggetto non presente in archivio) per la Centrale di Allarme Interbancaria.

9. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano esistere atti del debitore impugnati dai creditori.

10. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Dai riscontri effettuati la documentazione depositata agli atti risulta attendibile, in quanto consente di ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria del debitore.

In ogni caso con la formazione dello stato passivo, sarà possibile effettuare gli ulteriori necessari riscontri al fine di addivenire ad una formazione definitiva del debito.

Nella presente situazione di crisi si identificano caratteristiche significative di una procedura concorsuale, ovvero il tendenziale coinvolgimento di tutto il patrimonio del debitore e di tutti i suoi creditori.

Si evince altresì una situazione di crisi del debitore, alla quale si può porre rimedio con lo spossessamento del patrimonio accompagnato dal blocco delle iniziative individuali dei creditori e della impossibilità per questi ultimi di acquisire diritti di prelazione e corrispondenti posizioni di vantaggio.

Nel caso in esame la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, risulta da prediligere al fine del soddisfacimento della massa dei creditori secondo i criteri di prelazione stabiliti dalla legge.

Con la Massima osservanza.

Genova, 10/2/2020.

Il Gestore della Crisi
Eugenio Chiarabini

Dott. EUGENIO CHIARABINI
Commercialista
Revisore Legale
16121 Genova - via G. Macaggi n. 23/20
Tel. 0105761481
e.chiarabini@marianichiarabini.it
PEC marianichiarabini@legalmail.it

INTEGRAZIONE / CHIARIMENTI
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
EX ART. 14-TER COMMA 3 L. 3/2012
PROCEDIMENTO N. 3/2020 LIQ.

Ad integrazione / chiarimento della documentazione già depositata si specifica quanto segue.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI RAPPORTI FINANZIARI

L'agenzia delle entrate ha fornito l'elenco dei rapporti finanziari del sig. Rosasco Adelmo che si riporta in allegato. Il sig. Rosasco dichiara di avere attualmente solo una poste pay carta di credito ricaricabile, e nessun conto corrente aperto, né tanto meno fondi di investimento. I c/c presso Banca Carige e deutsche bank risultano estinti come da documentazione con saldi depositata agli atti. Il finanziamento con agos ducato spa società finanziaria risulta agli atti nella documentazione fornita dalla Banca d'Italia.

EREDITA' MATERNA

La successione dell'eredità materna risulta regolarmente presentata e annotata dall'agenzia delle entrate in capo a Rosasco Adelmo e agli altri eredi come dall'estratto degli atti del registro allegato.

INVENTARIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare di Rosasco Adelmo, con ricerca effettuata su base NAZIONALE, anche se le visure sono poi state fatte per ufficio provinciale, risulta composto da 3 unità immobiliari della categoria A, immobili abitativi, 1 unità immobiliare della categoria C, negozio, e 2 unità immobiliari categoria C locali cantine / box, tutti siti nel comune di Cicagna (Ge). Risultano inoltre nel patrimonio alcuni terreni, in numero pari a 14 unità immobiliari, adibiti a prato, bosco, terreno seminativo, sempre siti nel comune di Cicagna. Gli immobili e i terreni sono meglio descritti nelle visure catastali allegate. Tutti questi immobili risultano in comproprietà tra il sovraindebitato e il di lui fratello sig. ~~XXXXXXXXXX~~. Uno degli appartamenti risulta assegnato in sede di separazione alla moglie del Rosasco sig. ~~XXXXXXXXXX~~ in particolare l'immobile sito in via Trino 2 a Cicagna. Tale diritto di abitazione risulta trascritto presso i pubblici registri catastali.

Risultano infine 2 unità immobiliari terreni "SEMINATIVI" nel comune di Sorso (SS) in proprietà in misura pari ad ¼.

INVENTARIO MOBILIARE

Risulta inoltre di proprietà del Rosasco un'autovettura Ford Fiesta targata EH861YW immatricolata il 20/5/2011. Attualmente non viene utilizzata in quanto per mancanza di fondi non si è potuto assicurarla per responsabilità civile. Tale autovettura risulta inoltre sottoposta a fermo amministrativo da parte di agenzia entrate riscossione.

Non risultano attualmente altri beni mobili da inventariare.

ELENCO CREDITORI

Il debitore espone di avere debiti nei confronti dei seguenti soggetti:

Deutsche Bank saldo c/c al 12/11/19 euro 4.342,16 ceduto a Marte spv srl

Creditis servizi finanziari c/c (Banca Carige) euro 2.426,23

Agos ducato spa finanziamento residuo euro 36.836,00

Fornitore Lagomarsino Cristina (commercialista) euro 2.970,24

Agenzia entrate riscossione euro 33.479,90 già contestati in cartella

Debito fastweb spa euro 113,75

REDDITI 2019

Il sig. Rosasco ha percepito nel 2019 unicamente reddito da fabbricati derivanti dalla locazione di un immobile in Cicagna. Il canone risulta pari a euro 1.200,00 l'anno e riguarda uno degli immobili in comproprietà col fratello, in particolare quello sito in via G. Costa 7 r. La locazione riguarda una porzione di tale immobile in misura di 1 vano come da contratto di locazione già agli atti. Non risultano altri redditi nel 2019.

CESSIONE TERRENI 27 OTTOBRE 2014

La vendita immobiliare del 2014, quindi oltre il quinquennio, ha permesso al Rosasco di realizzare euro 7.500,00 in quanto i terreni ceduti per il prezzo totale pari a euro 15.000 erano in comproprietà col fratello. Il Rosasco non ha fornito documentazione

in merito alla destinazione di tale provento in quanto dichiara di aver utilizzato queste somme in parte nell'attività imprenditoriale che svolgeva e in parte per il suo sostentamento.

Con la Massima osservanza.

Genova, 3/3/2020.

Il Gestore della Crisi

Eugenio Chiarabini